



COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO

Provincia di Latina

Il presente atto anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale n. 820 dal 26-06-2024 al 11-07-2024

COPIA ORDINANZA N. **48** DEL **26-06-2024**

Ufficio Sindaco

OGGETTO: LIMITI ORARI DELLE EMISSIONI ACUSTICHE E SONORE E DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, DEGLI ESERCIZI ARTIGIANALI SIMILI E DEGLI ESERCIZI PREVALENTEMENTE DI INTRATTENIMENTO E SVAGO.

PREMESSO che nel territorio di questo Comune è presente un consistente numero di pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi che esercitano, tra l'altro, attività di intrattenimento musicale;

RILEVATO che l'Amministrazione comunale reputa la presenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché di intrattenimento musicale, motore di sviluppo economico/turistico e di socializzazione, capace di contribuire efficacemente all'animazione e alla valorizzazione del territorio, offrendo ai giovani occasioni di divertimento entro i confini comunali, limitando, tra l'altro, il grave rischio di incidenti stradali a cui si esporrebbero qualora, non trovando in città locali idonei a soddisfare questo tipo di domanda, fossero costretti a lunghi tragitti notturni in automobile per raggiungere ritrovi situati in altre località;

CONSIDERATO che, al contempo, tali attività possono costituire altresì causa oggettiva di disturbo e di disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

DATO ATTO che, i suddetti inconvenienti si registrano prevalentemente nelle aree residenziali, aumentando sia nel numero che nell'intensità durante la stagione estiva e che hanno come fonti principali, l'alto volume della musica, lo svolgimento di attività nelle pertinenze esterne ai locali, il mancato rispetto da parte di alcuni avventori delle norme di igiene e decoro urbano, disturbando la quiete pubblica con schiamazzi e altri rumori molesti e stazionando sino a tarda ora, anche dopo la chiusura dei locali;

CONSIDERATO, altresì, che la giurisprudenza maggioritaria ha stabilito che: *"...il gestore di un pubblico esercizio, per gli schiamazzi e i rumori molesti provocati dai*

clienti, anche al di fuori dei locali può incorrere in una sanzione con la quale il Sindaco modifica o riduce l'orario di apertura al pubblico allorché il disagio provocato agli abitanti del posto raggiunge un grado di intollerabilità, oggettivamente accertato, tale da assurgere a una forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute alle persone..." (Consiglio di Stato sentenza n. 4041 del 25/09/2008, TAR Trentino Alto Adige n. 296 del 2/12/2009 e TAR Emilia Romagna n. 650 del 28/07/2009; TAR ABRUZZO n. 239 del 30/05/2017) "...risponde penalmente del reato di disturbo della quiete pubblica, previsto e sanzionato dall'art. 659 del Codice Penale, in quanto la relativa responsabilità è ascrivibile, in via diretta, alla presenza della sua attività..." (Corte di Cassazione sentenze n. 45484 del 24 novembre 2004 e n. 15346 del 3 maggio 2006);

RITENUTA la necessità di individuare una disciplina armonica che regoli gli orari di utilizzo di fonti di emissioni sonore di tali esercizi e soddisfi le esigenze sia dell'utenza dei locali pubblici che le esigenze di salvaguardia della qualità ambientale, della quiete pubblica e di tutela della salute;

CONSIDERATO che la sempre più notevole compresenza di persone, con prevalenza maggiore nelle ore notturne impone la necessità di approntare ulteriori adeguate misure atte a garantire l'esercizio dell'attività economica, il rispetto della quiete pubblica, il decoro urbano, la sicurezza e la pubblica incolumità dei residenti e della cittadinanza tutta;

DATO ATTO che la limitazione degli orari delle emissioni acustiche e sonore generate dagli intrattenimenti musicali da parte degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, può ridurre, certamente, quei fattori di criticità legati alla quiete pubblica, al decoro urbano, alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei residenti;

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno prevedere in tutto il territorio comunale, il divieto di vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori in vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare l'incolumità personale, nonché limitare gli orari dell'attività di intrattenimento musicale;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii., che recita: "... le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale... in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche...";

VISTO, in particolare, l'art. 7 bis del Decreto Legislativo sopra menzionato, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTA la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.P.C.M. marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

VISTO il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

VISTO l'art. n. 50 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 8, comma 3, della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed esercizi artigianali similari nonché agli esercizi prevalentemente di intrattenimento e svago, **con decorrenza immediata e** sino a nuova disposizione, ed in ogni caso le attività di diffusione di musica con percezione esterna, sia dal vivo che riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l'impiego di un disk jockey nei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della L. 287/1991, nonché di ogni altro esercizio commerciale di intrattenimento, somministrazione e artigianato nel settore alimentare, nelle strutture ricettive alberghiere, extra alberghiere ed in tutti gli esercizi pubblici in cui come attività complementare venga diffusa musica, le misure di seguito indicate:

1. Le emissioni acustiche e sonore e la diffusione di musica generata dall'uso di apparecchi ed impianti, sia operanti "all'aperto" che "al chiuso", sono consentite:

- **fino al 30 settembre:**

e possano effettuarsi dalle ore 17.00 alle ore 01.00;

e, unicamente tra il sabato e la domenica, dalle ore 17.00 alle ore 2.00;

2. I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari, nonché i responsabili delle manifestazioni pubbliche e private, direttamente, o a mero titolo esemplificativo, avvalendosi eventualmente di personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti, hanno l'obbligo di:

a) assicurare la completa pulizia e la massima condizione d'igiene da rifiuti ed in particolare vetro, carte, plastica, lattine e contenitori per alimenti derivanti sia dalla normale attività, sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

b) provvedere in maniera opportuna ed efficace, nell'orario di chiusura notturno del pubblico esercizio, a rendere inutilizzabili da eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali. Tale obbligo è esteso anche a tutti quei comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino, che arrecano pregiudizio all'igiene e alla sicurezza urbana quali, a titolo esemplificativo, l'abbandono di rifiuti, gli schiamazzi, le grida, gli imbrattamenti dei muri, dei monumenti e in generale degli spazi pubblici e di effettuare la pubblicità mediante la distribuzione di volantini al di fuori dei casi consentiti dal Regolamento comunale per la Disciplina della pubblicità e dell'affissione, previa in tal caso autorizzazione e pagamento delle imposte in materia pubblicitaria;

c) controllare e garantire, all'interno e nelle immediate adiacenze del locale, che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la sicurezza di persone e cose, nonché la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

AVVERTE

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7 bis 1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: "L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”;

La presente ordinanza avrà validità dalla data della pubblicazione sino a nuove disposizioni, con possibilità di modificazione in relazione ad eventuali esigenze di ordine pubblico, fermo rimanendo l'obbligo di adeguamento a provvedimenti di livello nazionale o regionale concernenti specifiche attività, ed annulla pertanto le precedenti ordinanze di pari oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune di Monte San Biagio;
- sul sito istituzionale del Comune di Monte San Biagio;

e, altresì, la trasmissione a:

- Prefettura di Latina;
- Commissariato di Polizia di Stato di Fondi;
- Comando di Polizia Locale di Monte San Biagio;
- Comando Compagnia Carabinieri di Monte San Biagio;
- Guardia di Finanza Compagnia di Fondi;
- ASL di Latina;
- Servizio S.U.A.P. Commercio

Il sindaco
F.to Carnevale Federico